

Sez. 4, Sentenza n. 39865 del 2008 (ECLI:IT:CASS:2008:39865PEN)
Data udienza: 25/09/2008 Data Deposito: 23/10/2008
N. Registro Generale: 010380/2005
Prov. orig.: 000322/2004 CORTE APPELLO FIRENZE

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616, Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. LICARI Carlo - Consigliere
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) C.F.;

avverso SENTENZA del 17/11/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. DI FALCO Adriano, che chiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.11.2004 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 28.1.2003 del Tribunale di Prato, con la quale C.F. era stato dichiarato colpevole del reato di detenzione al fine di spaccio di 295 pasticche di extasy (D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1), commesso il 25.7.1996, e, concessa la attenuante del fatto di lieve entità di cui al citato art. 73, comma 5, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre statuizioni accessorie.

La Corte di merito ha ritenuto che la quantità e la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente, nonché la circostanza che fosse nascosta in punti diversi dell'autovettura in quattro confezioni differenti, costituivano prove certe della destinazione al fine di spaccio, escludendosi così l'uso personale.

C.F., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della citata sentenza di appello per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, assumendo la detenzione per uso personale, in quanto il dato quantitativo andava limitato a 193 pasticche, e quindi molto lontano dalle "quasi 300" ritenute, e le stesse erano state acquistate poco prima. Infine, la capacità di assunzione della droga varia da persona a persona, per cui non è attendibile la valutazione del giudice di primo grado, conseguente alla eseguita consulenza tecnica, secondo la quale il quantitativo in possesso del ricorrente era esauribile in un arco di tempo da 95 a 142 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è palesemente infondato, contiene esclusivamente censure di merito, e va quindi dichiarato inammissibile.

L'unico motivo di ricorso riguarda l'assunto difensivo secondo il quale il dato ponderale ben poteva fare ritenere l'uso personale, e non è altro che mera riproduzione del motivo di appello, ancorché trattato con ampia esposizione della valutazione delle risultanze processuali. Osserva il Collegio che ha poco rilievo l'argomento secondo il quale le pasticche di extasy sequestrate fossero 193, come sostenuto in ricorso, ovvero quasi 300 (e cioè 289), come riportato nel capo di imputazione e nella motivazione della sentenza impugnata. Infatti, si tratta pur sempre di dato ponderale di rilievo, che consente di escludere l'uso personale. Inoltre, la circostanza che la droga era contenuta in quattro diversi sacchetti, celati in punti diversi dell'autovettura condotta dal C., è dato sintomatico della finalità di spaccio. Altrettanto rilevante è stata giustamente ritenuta la circostanza che le pasticche di extasy non sono state reperite nella abitazione del ricorrente, ma all'esterno, e per niente credibile è la tesi che siano state acquistate per uso personale poco prima, ostandovi sia il dato ponderale, sia la assenza di convincenti indicazioni sull'acquisto appena eseguito (e quindi tale da fare ricordare anche i particolari) da parte del ricorrente. Ne consegue che, in presenza della logica e convincente motivazione della sentenza impugnata, e della totale insufficienza dei motivi di ricorso per ribaltarne l'efficacia, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2008